

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00821/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 821 del 2018, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Riccardo Marrone, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Daniele Piazza, con domicilio digitale presso la PEC dei difensori risultante da Reginde e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Paoletti in Roma, via Maresciallo Pilsudski, 118;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in via digitale come da pubblici registri, con domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della comunicazione di inidoneità appresa in data 27 novembre 2017 consultando la

pagina personale del sito internet relativo al concorso pubblico per il reclutamento di 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.VVF.;

del verbale redatto dalla Commissione medica, costituita con il D.M. n°135 del 4 settembre 2017, per l'accertamento dei requisiti psico – fisici ed attitudinali nei confronti dei candidati utilmente collocati nella procedura concorsuale per il reclutamento di 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.VVF con cui l'odierno ricorrente è stato giudicato non idoneo con il seguente giudizio: “deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 05/10 – OS 05/10) D.M. 11 marzo 2008, n°78, art.1, c.1, lettera f), punto 1” (atto conosciuto a seguito di istanza d'accesso agli atti in data 11 gennaio 2018);

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

dell'idoneità fisica dell'odierno ricorrente ai fini del reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.VVF

NONCHE' PER L'AMMISSIONE CON RISERVA

Dell'odierno ricorrente all'arruolamento nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati del 8\3\2018 :

del decreto prot. n°000498 del 13 dicembre 2017, notificato in data 1 marzo 2018, con il quale l'amministrazione resistente ha decretato l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per il reclutamento di 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.VVF, avendo espresso il seguente giudizio: deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 05/10 – OS 05/10) D.M. 11 marzo 2008, n°78, art.1, c.1, lettera f), punto 1”

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

dell'idoneità fisica dell'odierno ricorrente ai fini del reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.VVF;

NONCHE' PER L'AMMISSIONE CON RISERVA

dell'odierno ricorrente all'arruolamento nel corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato l'esito della verifica favorevole al ricorrente;

Ritenuta la necessità di sospendere nelle more sino, alla prossima camera di consiglio, gli atti gravati;

Ravvisata l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti i candidati controinteressati inseriti nella graduatoria, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione, nei termini seguenti:

- l'avviso dovrà contenere l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché riportare, in calce, il seguente avviso: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

- parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine di giorni 15 (dieci) dalla notifica e/o comunicazione del presente Decreto, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (sette);

Ritenuto di dover fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio 24.10.2018, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) sospende in via interinale gli atti gravati sino alla prossima camera di consiglio.

Dispone gli incumbenti istruttori, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 24.10.2018, ore di rito.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003,
manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.